



DELIBERA N. 27/22/CONS

**REVISIONE DEI CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE AREE EU2 E
INDIVIDUAZIONE DEI RELATIVI CAP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 gennaio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE, e, in particolare, le previsioni di cui al capitolo 4 rubricato *“Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete postale”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”* così come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, che ha recepito la direttiva 2008/6/CE e, in particolare, l’art. 2, comma 4, lett. d), il quale, tra le funzioni svolte dall’Autorità nazionale di regolamentazione, prevede *«l’adozione di provvedimenti regolatori in materia di accesso alla rete postale e relativi servizi, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali»*;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che designa l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) quale Autorità nazionale di regolamentazione per il settore postale ai sensi dell’art. 22 della direttiva 97/67/CE;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 395/15/CONS, del 25 giugno 2015, recante “*Autorizzazione all’attuazione di un modello di recapito a giorni alterni degli invii postali rientranti nel servizio universale*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 384/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Riesame delle previsioni in materia di accesso alla rete e all’infrastruttura postale di Poste Italiane*”;

VISTA la delibera n. 452/18/CONS, del 18 settembre 2018, recante “*Definizione del test di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di Poste Italiane e dei criteri per la sua conduzione*”;

VISTA la delibera n. 294/20/CONS, del 7 luglio 2020, recante “*Modifica all’allegato A alla delibera n. 452/18/CONS*” e, in particolare, l’art. 2, comma 2;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la comunicazione del 20 luglio 2020, pubblicata sul sito web dell’Autorità, con la quale la Direzione competente ha avviato il procedimento istruttorio per la revisione dei criteri di definizione delle aree EU2;

VISTO il provvedimento n. 27568 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del 20 febbraio 2019, con cui è stato chiuso il Procedimento A493B nei confronti di Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche “PI”);

VISTO il provvedimento n. 28497 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, del 22 dicembre 2020, con cui è stata autorizzata l’operazione di concentrazione tra Poste Italiane S.p.A. e Nexive Group S.r.l. (di seguito anche “Nexive”), ai sensi dell’art. 75 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

VISTA la delibera n. 168/21/CONS, del 20 maggio 2021, recante “*Consultazione pubblica per la revisione dei criteri di definizione delle aree EU2*”;

VISTE le istanze di audizione pervenute da Poste Italiane S.p.A. e dal Consorzio A.RE.L. (unitamente a Fulmine Group S.r.l.) rispettivamente in data 14 giugno 2021 e 18 giugno 2021;

VISTI i contributi prodotti da Poste Italiane S.p.A. e Consorzio A.RE.L. (unitamente a Fulmine Group S.r.l.) con note trasmesse rispettivamente in data 1° luglio 2021 e 12 luglio 2021;

SENTITE Poste Italiane S.p.A. e Consorzio A.RE.L. rispettivamente in data 7 luglio 2021 e 21 luglio 2021;

VISTA la nota di PI, in data 29 settembre 2021 nonché, in riscontro alla richiesta della Direzione competente del 21 dicembre 2021, le successive note di PI in data 4 gennaio 2022 e in data 14 gennaio 2022, in cui sono stati riportati i principali cambiamenti del *network* postale a seguito dell'integrazione con la rete di Nexive e, in particolare, il file allegato alla nota, contenente l'elenco delle società *ex partner* di Nexive, attualmente contrattualizzate con Nexive/PI, con l'indicazione delle rispettive aree in cui erogheranno servizi di recapito di prodotti di posta descritta e di pacchi di piccole dimensioni a favore di quest'ultima e senza vincoli di esclusiva, e i relativi contratti;

VISTI gli esiti della consultazione pubblica di cui all'Allegato A al presente provvedimento;

TENUTO CONTO che l'analisi svolta dall'Autorità finalizzata ad individuare le Aree EU2 secondo i criteri oggettivi della densità abitativa e della *drop density* proposti nella delibera n. 168/21/CONS farebbe pervenire ad un numero di 5.866 Comuni coperti solo da PI e che tale tipologia di analisi non restituirebbe, come emerso nel corso della consultazione pubblica, una riproduzione corretta della effettiva situazione di mercato, in quanto con i predetti criteri oggettivi è possibile avere una stima attendibile della percentuale delle aree EU2 a livello nazionale, ma non anche di individuare puntualmente le aree non contendibili a livello locale. In altri termini, l'utilizzo dei criteri oggettivi può determinare una sovrastima o una sottostima delle aree a livello di singola regione;

RITENUTO, pertanto, necessario - anche a seguito di un approfondimento istruttorio avvenuto all'esito della consultazione pubblica mediante l'elaborazione di ulteriori dati richiesti agli operatori postali - al fine d'individuare le aree in argomento, fare riferimento alla suddivisione per CAP;

CONSIDERATO che dall'analisi dei dati è emerso che, tenuto conto delle aree coperte da almeno un operatore alternativo tra quelli che offrono in maniera stabile e continuativa servizi di recapito ad almeno il 25% della popolazione, risultano 2.506 CAP coperti solo da PI per la posta indescritta e 2.602 CAP per quella descritta;

CONSIDERATA l'analisi dei dati di copertura degli operatori postali e delle informazioni fornite da PI sulla rete logistica all'esito dell'operazione di acquisizione del controllo esclusivo di Nexive Group;

CONSIDERATO, in particolare, relativamente alla posta descritta, che oltre ai dati di copertura degli operatori alternativi nazionali, vanno considerate le informazioni sui 37 operatori, già facenti parte del *network* di Nexive, che attualmente recapitano per conto di PI prodotti di posta descritta e pacchi di piccole dimensioni su una rilevante parte del territorio nazionale, coprendo circa l'86% della popolazione;

CONSIDERATO, tuttavia, che ciò nondimeno, dalle informazioni assunte da PI, tali recapitisti lavorano ormai senza vincoli di esclusiva, con la conseguenza che essi, anche in ragione della circostanza per cui hanno mantenuto in essere contratti con PI, hanno la possibilità concreta di raggiungere sin d'ora una scala minima efficiente tale da poter operare sul mercato senza perdite e in modalità autonoma, consorziata o per conto terzi;

CONSIDERATO, pertanto, che relativamente a tale tipologia di posta, nel computo della copertura da parte degli operatori alternativi si devono allo stato includere anche tali operatori, pervenendosi, quindi, ad una percentuale di popolazione nazionale servita solo da PI pari al 10,2%;

CONSIDERATO che si tratta di una percentuale in crescita rispetto sia all'ultimo aggiornamento dell'Autorità, risalente al 2019 (che registrava l'assenza di aree EU2 per la posta descritta), sia con riferimento a quanto previsto dall'Autorità *Antitrust* nel provvedimento n. 28497 (che per tale tipologia di posta stimava, nella misura 8, una percentuale tra l'1 e il 5%) e che si è al cospetto di una situazione di mercato ancora molto dinamica, e che, pertanto, l'Autorità si riserva di rivedere tale percentuale, qualora, nel procedimento annuale di aggiornamento delle aree EU2 per il 2023, si registrino mutamenti del contesto fattuale, economico e giuridico di riferimento;

RITENUTO opportuno, pertanto, utilizzare per l'individuazione delle aree EU2 a livello di CAP, per la posta indescritta, la copertura aggregata degli operatori postali alternativi nazionali, che considera le aree coperte da almeno un operatore alternativo tra quelli che offrono, in maniera stabile e continuativa, servizi di recapito ad almeno il 25% della popolazione, che porta ad una percentuale di CAP EU2 in termini di popolazione pari al 30,4%;

RITENUTO opportuno utilizzare per l'individuazione delle aree EU2 a livello di CAP, per la posta descritta, la copertura aggregata dei predetti operatori postali alternativi nazionali, inclusi i 37 operatori, originariamente recapitisti per Nexive e che, pur attualmente contrattualizzati con PI/Nexive, possono agire per conto proprio e/o di terzi, che porta ad una percentuale di CAP EU2 in termini di popolazione pari al 10,2%;

CONSIDERATO che la consultazione pubblica e tutto l'*iter* istruttorio, pur intestati alla sola revisione dei criteri d'individuazione delle aree EU2, sono finalizzati chiaramente anche alla individuazione in concreto di tali aree; ciò che, quindi, costituisce altresì oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO opportuno, pertanto, pubblicare due distinti elenchi di CAP EU2, uno per la posta indescritta ed uno per la posta descritta;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell'allegato A alla delibera n. 452/18/CONS, così come modificato dall'art. 1 della delibera n. 294/20/CONS, ai fini del test di replicabilità per le offerte di Poste Italiane, che, fino al prossimo aggiornamento, non debbano essere valorizzati al costo W_{apc} volumi maggiori di quelli sottesi alle aree EU2 per le medesime valutazioni ivi recate;

TENUTO CONTO delle informazioni e dei dati acquisiti nel procedimento;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Criteri per la definizione delle aree EU2 e individuazione dei relativi CAP)

1. Le aree EU2, identificate attraverso i corrispondenti CAP, sono individuate, per la posta indescritta, utilizzando il criterio della copertura aggregata dei principali operatori postali alternativi nazionali che offrono il servizio di recapito, in maniera stabile e continuativa, ad almeno il 25% della popolazione; per la posta descritta all'individuazione si perviene utilizzando il criterio della copertura aggregata dei principali operatori postali alternativi nazionali, inclusi quelli che offrono servizi di posta descritta in proprio o per conto di operatori postali nazionali.

Articolo 2

(Elenchi dei CAP EU2)

1. I CAP EU2 per la posta indescritta e per quella descritta, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 1, sono contenuti negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 alla presente delibera.
2. Gli elenchi dei CAP EU2, di cui agli allegati 1 e 2, sono aggiornati con cadenza annuale.

Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

La presente delibera può essere impugnata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

La presente delibera, comprensiva dell'allegato A, recante gli "*Esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 168/21/CONS*", dell'allegato 1 recante l'*"Elenco CAP EU2 per la posta indescritta"* e dell'allegato 2 recante l'*"Elenco CAP EU2 per la posta descritta"*, che ne costituiscono parte integrante, è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 27 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba